

Il credito di un coniuge va in comunione dei beni

CASSAZIONE

La Corte non sposa la tesi di una posizione giuridica relativa e personale

Angelo Busani

Il credito di un testimone di giustizia non ha natura risarcitoria e, quindi, se il creditore è coniugato in regime di comunione legale dei beni, si tratta di un credito rientrante nel regime di comunione legale dei beni.

Lo decide la Cassazione nella sen-

tenza 3313 dell'11 febbraio 2020 la quale, al di là dello specifico (e assai inusuale) caso preso in considerazione, appare importante perché prende decisa posizione sullo spinoso argomento dell'assoggettamento dei diritti di credito alla comunione legale dei beni.

La fattispecie osservata in Cassazione è quella di un testimone di giustizia (Dl8/1991, convertito in legge 82/1991) che, a conclusione di un programma di protezione, aveva ricevuto la corresponsione della cosiddetta "capitalizzazione del danno subito", e cioè la liquidazione di circa 1,7 milioni di euro.

Essendo il testimone di giustizia coniugato in regime di comunione legale

dei beni è sorta, in sede di separazione, la questione se la somma fosse da considerare o meno oggetto del regime; oppure se, trattandosi di credito di natura risarcitoria, esso dovesse farsi rientrare nel disposto dell'articolo 179, comma 1, lettera e) del Codice civile, norma che attribuisce ai «beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno» la natura di «beni personali» del coniuge che li percepisce (e, quindi, estranei alla comunione tra coniugi).

La Cassazione, seppure riconosca il credito qualificabile in termini di misura indennitaria (motivata da esigenze di protezione di coloro che rendano la propria deposizione in processi penali)

ne esclude però la natura risarcitoria, in base al ragionamento che il risarcimento presuppone sempre un danno derivante o dall'inadempimento di un'obbligazione o dalla causazione di un fatto illecito. Pertanto se ne esclude l'appartenenza ai beni personali del coniuge creditore (i quali sono sottratti al regime di comunione legale dei beni) e se ne deriva l'appartenenza al regime di comunione legale.

A questo punto non può non osservarsi che la Cassazione, così concludendo, si schiera implicitamente (e cioè senza prendere in esame la questione in modo espresso) per la controversa tesi dell'assoggettamento a comunione

legale dei crediti di cui un coniuge divenga titolare nella vigenza del regime di comunione legale. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ha infatti ritenuto che il credito, trattandosi di una posizione giuridica "relativa" e "personale", non sia suscettibile di "caduta" in comunione (Cassazione 6424/1987, 9513/1991, 987/1995, 1363/1999, 3185/2003, 4959/2003, 1548/2008, 11504/2016); mentre una corrente minoritaria (Cassazione 21098/2007) lo ritiene attribuibile al regime di comunione. La sentenza 3313/2002 corrobora, dunque, quest'ultima tesi.